



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**



**UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE**

ACCORDO QUADRO TRA L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE E IL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE – UNIVERSITÀ DI TORINO PER LA PROMOZIONE DEI PROCESSI DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE ONU PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DEI CORRELATI DISPOSITIVI NORMATIVI

TRA

Il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università degli Studi di Torino (di seguito "Dipartimento"), in persona del Direttore Prof. Graziano LINGUA con sede legale in Via S. Ottavio 20 – 10134 Torino e autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 27 marzo 2025, domiciliato per la presente carica presso la sede dell'Ente,

E

L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, (di seguito UniVDA), C.F. 91041130070 con sede legale in Aosta, Strada Cappuccini 2/a rappresentata dalla Rettrice *pro-tempore* Prof.ssa Manuela CERETTA, autorizzata alla stipulazione del presente atto dal Consiglio dell'Università, con deliberazione n. 27, del 18 aprile 2025

nel seguito indicati per brevità congiuntamente "*Parti*"

PREMESSO CHE

- le Parti sono istituzioni accademiche che, nell'ambito delle rispettive mission, hanno come finalità istituzionali l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e in tale contesto promuovono forme di cooperazione tra istituzioni, al fine di favorire la crescita culturale, scientifica e professionale della collettività;
- le Parti perseguono un comune interesse istituzionale nel promuovere processi di attuazione della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità e di tutti i dispositivi normativi internazionali e nazionali volti a favorire l'inclusione e la partecipazione delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita, anche attraverso azioni culturali, formative, di sensibilizzazione e di innovazione delle pratiche;
- le Parti concordano nel ritenere che attraverso la collaborazione reciproca - già ben avviata nell'ambito dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni e alle alunne con disabilità di ogni ordine e grado scolastico e nell'ambito dei percorsi di formazione iniziale e abilitazione degli insegnanti di Scuola Secondaria di I e II grado - possa essere valorizzato il trasferimento delle conoscenze e delle competenze a beneficio della comunità accademica e del territorio;
- UniTO è attiva nel campo della promozione, esperienza di ricerca, pratiche sociali e politiche basate sul modello dei diritti; cura la promozione dell'implementazione di processi per l'attuazione della Convenzione ONU con la messa a punto di metodologie attualmente riconosciute di eccellenza a livello regionale e nazionale e che si fondano sull'idea di prevedere sostegni che consentano a tutti di godere di tutti i diritti "su base di uguaglianza con gli altri" e in modo non subordinato alle capacità della persona;
- Il Centro Studi per i diritti e la vita indipendente (in seguito DiVI), Gruppo di Ricerca del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione, è riconosciuto nel panorama nazionale come riferimento di eccellenza per l'attuazione della Convenzione ONU: la sua Coordinatrice, prof.ssa Cecilia Marchisio, è stata nominata - in virtù dell'esperienza compiuta - componente della Commissione di studio



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

redigente (D.M. 9 febbraio 2022 del Ministro per le disabilità, prot. 124) con il compito di elaborare i decreti legislativi volti alla revisione e al riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione della L.22 dicembre 2021, n.22

- Il Gruppo di Ricerca Centro Studi DiVI ha una expertise specifica nel sostegno ai percorsi di vita indipendente deistituzionalizzati e nel sostegno del diritto al lavoro delle persone con disabilità, esperienza riconosciuta dalla Regione Piemonte con la DGR 21-7319/2023/XI, che ha affidato al Gruppo il compito di realizzare percorsi formativi destinati a soggetti pubblici con competenze specifiche in materia di disabilità e operatori privati;
- l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, è stata istituita ai sensi dell'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 3134, in data 18 settembre 2000;
- UniVDA, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del proprio Statuto, sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di ricerca e di insegnamento;
- UniVDA, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del proprio Statuto, concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio;
- UniVDA ha da sempre dimostrato un forte impegno nell'ambito dell'inclusione e della promozione dei diritti delle persone con disabilità, attraverso iniziative e percorsi formativi dedicati;
- UniVDA ha sviluppato e sviluppa progetti di ricerca in collaborazione con il territorio che mirano a favorire il trasferimento delle conoscenze e delle competenze inerenti i processi inclusivi e la progettazione lungo l'arco della vita, contribuendo così alla definizione di metodologie e strumenti di intervento sia nel campo scolastico sia socio-sanitario;
- UniVDA contribuisce inoltre a rafforzare l'inclusione sociale e a creare opportunità di scambio e crescita reciproca tra studenti e persone con disabilità, consolidando il ruolo attivo dell'Università nel supporto e nella crescita della comunità e contribuendo in maniera significativa allo sviluppo di una società più equa e inclusiva

RICHIAMATI

la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18;

la legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 5 “Inclusione e coesione” - Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” e la “Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030” presentata a marzo 2021 dalla Commissione Europea;

la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante “Delega al Governo in materia di disabilità” che, tra l'altro, fornisce una cornice normativa ai processi di attuazione della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, in particolare per ciò che concerne il progetto individuale, personalizzato e partecipato;



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**



**UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE**

il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 recante "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato", che attua le disposizioni previste dalla legge delega per rafforzare l'autonomia delle persone con disabilità;

il decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, recante "Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227"

il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante "Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita dal Governo";

lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con decreto rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012 ed entrato in vigore il 14 aprile 2012;

lo Statuto dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta in data 21 settembre 2000, e successivamente modificato con Decreti rettorali n. 148, del 13 ottobre 2006, n. 6, del 6 febbraio 2012 e n. 14, del 16 febbraio 2018

tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante del presente Accordo,

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Finalità dell'Accordo

Le Parti riconoscono l'importanza della reciproca collaborazione descritta in premessa e definiscono con il presente Accordo i contenuti della cooperazione e le modalità attuative della stessa.

Le Parti in particolare concordano sulla opportunità di promuovere e sviluppare congiuntamente, con l'utilizzazione delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, iniziative e progetti condivisi di ricerca, innovazione e formazione, funzionali alla promozione dei processi di attuazione della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità e dei correlati dispositivi normativi.

Tutte le iniziative, progetti, forme di collaborazione di cui sopra verranno realizzate tramite la stipula di appositi Accordi attuativi.

Articolo 2 - Modalità di collaborazione

Le specifiche attività oggetto della collaborazione potranno riguardare a titolo esemplificativo lo svolgimento in partenariato di progetti di ricerca, di terza missione e di didattica innovativa da concordare ai sensi del presente Accordo.

In relazione alle singole iniziative e per l'individuazione delle stesse, nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiranno Accordi attuativi che, in considerazione delle specifiche attività, dovranno disciplinare in particolare i seguenti aspetti: obiettivi, durata, attività a carico di ciascuna delle Parti contraenti; modalità di esecuzione; responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti; eventuali oneri finanziari e relative modalità di corresponsione; disciplina dei diritti di proprietà intellettuale e utilizzo dei risultati della ricerca nonché tutti gli aspetti connessi alle specificità di ogni singola iniziativa.

Le sopra citate attività saranno pianificate annualmente dai referenti dell'Accordo di cui all'art. 4.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**



**UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE**

Al fine di favorire lo svolgimento delle suddette attività e facilitare al contempo il trasferimento delle conoscenze tra il personale delle Parti coinvolto nella loro esecuzione, le stesse dichiarano la propria eventuale disponibilità a ospitare, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 5 e seguenti, docenti, ricercatori e tecnici dell'altra Parte con lo scopo di approfondire temi scientifici di comune interesse e di svolgere progetti condivisi.

Articolo 3 – Durata, modifiche e rinnovo

Il presente Accordo ha durata di 3 anni a partire dalla data di stipula.
Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in attuazione del presente Accordo, le Parti potranno procedere alla stipula di un nuovo Accordo per proseguire l'attività intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Articolo 4 – Referenti

Ciascun Ateneo individua il referente dell'Accordo nelle persone di:

- per UniTO: la Prof.ssa Cecilia Marchisio
- per UniVDA: la Prof.ssa Laura Ferro e la Prof.ssa Nicole Bianquin

Articolo 5 – Uso di strumentazione e infrastrutture di ricerca

Per meglio realizzare la collaborazione oggetto del presente Accordo, anche al fine di ottimizzare le risorse, le Parti condividono l'opportunità di svolgere specifiche attività di ricerca e di didattica presso i propri laboratori collocati presso le proprie sedi istituzionali, dichiarando la disponibilità a garantire l'utilizzo di strumentazioni e delle infrastrutture in essi presenti.

A tale fine ciascuna Parte si impegna sin d'ora a consentire al personale dell'altra parte, incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse e in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, come meglio specificato nel successivo articolo

Articolo 6 – Copertura assicurativa e Accesso alle strutture

Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione del presente Accordo.

Le Parti provvedono alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui al presente Accordo e dei successivi Accordi attuativi. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti alla collaborazione di cui al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto a entrare in diretto contatto con il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ateneo ospitante, al fine di definire le misure di prevenzione e protezione da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**



**UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE**

Il personale di ciascuna delle Parti contraenti ha diritto di accesso alle strutture e alle apparecchiature dell'altra parte. Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili. Ciascuna Parte si impegna a comunicare per iscritto all'altra Parte l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere parte della sua attività di ricerca presso i locali dell'altra Parte. Ogni variazione del personale dovrà essere comunicata per iscritto.

Articolo 7 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e in genere dalle norme a tutela della salute dei lavoratori, ed equiparati, nei luoghi di lavoro.

Articolo 8 – Regole relative a proprietà, uso e divulgazione dei risultati degli studi e ricerche e ai relativi diritti di privativa industriale

Le Parti convengono che la disciplina relativa ai diritti di proprietà intellettuale ed industriale derivanti dalle attività di ricerca connesse al presente Accordo è disciplinata come segue.

Per quanto riguarda i risultati che emergono dalle attività di ricerca svolta in collaborazione, si distingue fra:

- 1 - attività sviluppate dai ricercatori di entrambe le parti;
- 2 - attività sviluppate dai ricercatori di una sola delle parti.

1. Attività sviluppate dai ricercatori di entrambe le parti

I risultati e, comunque, le conoscenze scaturenti dalle ricerche e dagli studi in oggetto sono di proprietà congiunta delle parti che li hanno generati in proporzione all'apporto inventivo conferito dai propri professori e ricercatori, con piena facoltà di farne autonomamente uso e divulgarli, fatto salvo i tempi necessari per l'eventuale deposito di privativa industriale. Le Parti regoleranno e definiranno le percentuali di titolarità di tali risultati e le modalità di protezione e gestione degli stessi negli Accordi attuativi.

Nel caso in cui le attività congiunte siano svolte nell'ambito di progetti ammessi a finanziamenti pubblici, nazionali o europei le normative in tema di proprietà, protezione e uso dei risultati statuite dagli specifici contratti di finanziamento, se diverse, prevarranno su quelle contenute nel presente articolo.

2. Attività sviluppate dai ricercatori di una sola delle parti.

Le conoscenze scaturenti dalle attività in oggetto, opportunamente circostanziate in specifici progetti, sono di completa proprietà della sola parte alla quale spetteranno altresì in esclusiva gli eventuali diritti di privativa industriale.

Articolo 9 – Riservatezza

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo, le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente Accordo e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra Parte;
- non utilizzare, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo.

Articolo 10 - Utilizzo dei segni distintivi delle parti

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere la collaborazione regolata dal presente Accordo e l'immagine di ciascuna di esse.

In particolare, i rispettivi loghi potranno essere utilizzati, previo consenso espresso delle Parti, nell'ambito delle iniziative di cui al presente Accordo.

Articolo 11 – Trattamento dei dati

Le Parti agiscono in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare, comunicare e custodire i dati e le informazioni, su supporto sia cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679 del 2016 e dai propri Regolamenti in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni, provvedendo a fornire agli interessati adeguata informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del predetto Regolamento per le attività di propria competenza e ad adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti individuano i seguenti riferimenti organizzativi e i seguenti punti di contatto:

Per l'Università degli studi di Torino: il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università di Torino, con sede in Via Verdi 8 10124 Torino. Contatti: Centralino +39 011 6706111, casella di posta elettronica certificata (Pec): ateneo@pec.unito.it. Il Legale rappresentante è il Rettore dell'Università di Torino. Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data protection officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo mail: rpd@unito.it.

Il responsabile della protezione dei dati per l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, è contattabile ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.univda.it, rpd@univda.it

Le Parti si riservano di configurare diversamente i ruoli in merito al trattamento dei dati personali sulla base delle attività previste dai singoli Accordi Attuativi stipulando gli atti giuridici necessari al fine di formalizzare tali ruoli (a titolo esemplificativo Accordo di Contitolarità).

Le Parti convengono inoltre che i reclami e le richieste di esercizio dei diritti presentati dagli interessati saranno gestiti da ciascun Titolare con il supporto dell'altra parte.

Articolo 12 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'Accordo, le Parti indicano in via esclusiva il Foro di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo.

Articolo 13 – Registrazione, spese e firma

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte seconda allegata al DPR. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Le spese per l'imposta di bollo relative alla presente convenzione sono a carico dell'Università degli Studi di Torino e sono assolte in maniera virtuale in base all'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate di Torino in data 4/07/1996, prot. n. 93050/96.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Articolo 14 – Rimandi

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

per il Dipartimento di Filosofia e Scienze
dell'educazione
Università degli Studi di Torino
Il Direttore
Prof. Graziano LINGUA

per l'Università degli Studi della Valle d'Aosta –
Université de la Vallée d'Aoste
La Rettrice
Prof.ssa Manuela Ceretta

(Documento informatico firmato digitalmente)